

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Giovedì 23 aprile 1998. — Presidenza del Presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, Giuseppe Tognon.*

**La seduta inizia alle 13,45.**

### **Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che l'Ufficio di Presidenza, in data 31 marzo, ha preso atto della procedura delineata dal Presidente della Camera Luciano Violante con lettera del 26 marzo 1998, in cui si riconosce alle Commissioni permanenti di merito la facoltà di trasmettere osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in tempi compatibili con il termine assegnato per l'espressione del parere senza aggravii procedurali. In tale occasione l'Ufficio di Presidenza ha rilevato l'opportunità per la Commissione di valutare in ogni caso con grande scrupolo ed attenzione le osservazioni delle Commissioni di merito ai fini dell'espressione del parere di propria competenza. L'Ufficio di Presidenza ha, in linea di principio, altresì deciso di non allegare le osservazioni pervenute, per tenere fermi i compiti propri di ciascun organismo parlamentare conservando — così come attualmente previsto dalla legge

n. 59 del 1997 — un unico interlocutore per il legislatore delegato e la conseguente, univoca e chiara assunzione di responsabilità nell'attività di indirizzo politico-legislativo per il Governo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza, sempre in data 31 marzo, ha deciso di istituire un Comitato per il monitoraggio sull'attuazione della riforma amministrativa composto da un rappresentante per gruppo che dovrà inizialmente verificare lo stato di attuazione della riforma amministrativa nel settore dell'agricoltura e del mercato del lavoro. Invita, pertanto, i capigruppo a fornire le relative designazioni.

**Schema di decreto legislativo concernente « Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con indirizzi).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che nella seduta di ieri, in

qualità di relatore, ha espresso il parere sugli emendamenti presentati alla proposta di parere depositata. Fa presente, inoltre, che sono state valutate con attenzione e scrupolo le osservazioni trasmesse dalla VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera sullo schema di decreto in questione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, comunica alla Commissione la seguente integrazione del punto 17) della proposta di parere: aggiungere in fine le seguenti parole: « Resta ferma l'autonomia degli enti nella destinazione della loro dotazione ai propri fini istituzionali. ».

Si riserva, altresì, di illustrare la riformulazione del punto 15) relativamente al carattere del parere ivi previsto.

La Commissione prende atto e passa alle deliberazioni sui singoli emendamenti.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert 1 e 2.

Quanto all'emendamento Gubert 3, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, propone di accoglierne il senso, inserendo nel parere la seguente osservazione: « con riferimento all'articolo 1, comma 1, occorre aggiungere le seguenti parole al termine del comma: "anche individuando le macroaree alle quali destinare i finanziamenti" ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva.

La Commissione approva l'emendamento Bonato 4, e — con il consenso del presentatore — l'emendamento Bonatesta 5 nella seguente riformulazione proposta dal relatore: all'articolo 1, comma 2, dopo le parole « predette amministrazioni » occorre aggiungere le seguenti: « nonché delle università e degli enti di ricerca ».

Risulta, pertanto, assorbito dalla precedente votazione l'emendamento Frattini 6.

Constatata l'assenza dei presentatori, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Bonato 7.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 8.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito l'emendamento Bonato 9 dal punto 1) della proposta di parere.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Bonato 10.

Quanto all'emendamento Bonatesta 11, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che è stato ritirato nella seduta di ieri.

La Commissione respinge l'emendamento Bonatesta 12.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Wilde 13.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 14.

La Commissione approva l'emendamento Bonato 15.

Relativamente all'emendamento Bracco 16, concorde il presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, propone la seguente riformulazione del punto 2) della proposta di parere: « all'articolo 2, comma 3, è opportuno specificare meglio strutture e funzionamento degli organismi di supporto tecnico, sostituendo l'intero comma con il seguente: "3. La Commissione permanente per la Ricerca si avvale di una Segreteria tecnica istituita presso il MURST, previo decreto di modifica del regolamento di organizzazione di detto Ministero, che preciserà anche le modalità per l'utilizzo di personale comandato da altre Amministrazioni od Enti nonché i limiti numerici nel ricorso a personale

con contratto a tempo determinato. La Commissione acquisisce ai fini delle attività di cui al comma 2 il parere motivato del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 e dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia di cui al successivo articolo 4. Possono inviare pareri e proposte alla Commissione anche enti o organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti ad amministrazioni dello Stato". ».

La Commissione approva la riformulazione.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Wilde 17.

La Commissione respinge l'emendamento Bonatesta 18, al quale aggiunge la propria firma il senatore Renzo GUBERT.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 19, fatto proprio — in assenza del presentatore — dal senatore Giuseppe MAGGIORE.

Relativamente all'emendamento Gubert 20, concorde il presentatore, la Commissione ne approva la riformulazione proposta dal relatore dal seguente tenore: « occorre inoltre assicurare all'interno del Comitato, per le componenti universitarie e di ricerca, la presenza pluralistica delle diverse aree disciplinari. ».

La Commissione approva l'emendamento Bonato 21.

Relativamente, poi, all'emendamento Gubert 22, concorde il presentatore, la Commissione ne approva la riformulazione proposta dal relatore che aggiunge al punto 4) della proposta di parere, dopo le parole « in posizione primaria », le seguenti: « e comunque maggioritaria ».

La Commissione approva l'emendamento Bracco 23.

Su invito del relatore, il senatore Michele BONATESTA ritira il suo emendamento 24.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 25, fatto proprio — in assenza del presentatore — dal senatore Giuseppe MAGGIORE.

Relativamente all'emendamento Gubert 26, la Commissione approva il primo ed il quarto periodo, respingendone le restanti parti.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Wilde 27.

Relativamente all'emendamento Bracco 28, il presentatore chiarisce la opportunità di una nomina governativa dei componenti del Comitato di valutazione della ricerca.

A tal proposito, il Sottosegretario Giuseppe TOGNON fa presente che il Governo ha preferito adottare per il Comitato di valutazione della ricerca la formula di un organismo indipendente: è sembrato in ogni caso opportuno prevedere un atto di nomina governativa per i componenti di tale organismo in modo che lo stesso Governo si assuma la responsabilità di una proposta qualificata.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, sulla base delle considerazioni prospettate, propone una riformulazione del punto 8) della proposta di parere dal seguente tenore: « sempre con riferimento all'articolo 5 appare opportuno specificare meglio i requisiti richiesti in capo ai membri del Comitato al fine di garantirne al massimo la qualificazione specifica per il compito da svolgere, anche tenendo conto delle diverse competenze metodologiche e disciplinari. Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) determina i criteri generali per promuovere la valutazione nel rispetto della pluralità degli orientamenti metodo-

logici nei diversi settori disciplinari e tematici. ».

La Commissione approva la riformulazione: risulta, pertanto, assorbito l'emendamento Gubert 32 così come riformulato dal relatore nella seduta di ieri.

Su invito del relatore, il deputato Franco BONATO ritira gli emendamenti 29 e 31.

La Commissione approva l'emendamento Bonato 30.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 33, dopo l'intervento del Sottosegretario Giuseppe TOGNON, che evidenzia la inopportunità di una proposta delle nomine a componente del Comitato di valutazione della ricerca (CVR) affidata alla comunità scientifica nelle sue espressioni organizzative internazionali.

Relativamente, poi, all'emendamento Frattini 34, fatto proprio — in assenza del presentatore — dal senatore Giuseppe MAGGIORE, la Commissione ne approva, con il consenso del firmatario, la seguente riformulazione: « con riferimento all'articolo 6, comma 1, la Commissione osserva che nell'ambito degli enti individuati dalla norma medesima vi sono molti enti vigilati da ministeri di settore o anche dalla Presidenza del Consiglio svolgenti funzioni strumentali dello Stato nei diversi settori oltre ai compiti propriamente di ricerca scientifica. In tali casi restano ovviamente ferme le attribuzioni spettanti a dette amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti medesimi. Tale rilievo vale per tutti gli enti che presentano tali caratteristiche e non solo per l'ENEA. Quanto previsto dal Governo per tale ente deve essere esteso a tutti gli enti che presentano le stesse caratteristiche; ».

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dalla precedente riformulazione approvata l'emendamento Manzini 35.

Il deputato Fabrizio BRACCO ritira il suo emendamento 36 a seguito della riformulazione del punto 13) della proposta di parere presentata dal relatore, dal seguente tenore: « quanto alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, la Commissione condivide l'esigenza di uniformare gli atti di preposizione alla titolarità dell'organo di presidenza degli enti di ricerca, ricorrendo in via generale al D.P.C.M. Si intende che restano comunque ferme le procedure di designazione previste dagli ordinamenti dei diversi enti, con particolare riferimento ai casi in cui la designazione avviene da parte della comunità scientifica interna. ».

La Commissione approva la riformulazione proposta: risulta, pertanto, assorbito l'emendamento Wilde 37.

La Commissione approva l'emendamento Bonatesta 38 nella riformulazione proposta dal relatore, accolta dal presentatore e dal seguente tenore: « La Commissione ritiene che laddove, ai sensi della vigente normativa, la preposizione alla titolarità dell'organo di presidenza dell'ente di ricerca rientri nella prevalente responsabilità governativa, la proposta del Governo vada sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. ».

La Commissione respinge l'emendamento Bonatesta 39.

La Commissione approva — concorde il presentatore — l'emendamento Bonatesta 40 nella riformulazione proposta dal relatore e dal seguente tenore: « la Commissione ritiene opportuno estendere a trenta giorni il termine perentorio previsto per l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato agli enti di ricerca finanziati dal MURST ».

La Commissione respinge, poi, l'emendamento Bonato 41.

Su invito del relatore, il deputato Franco BONATO ritira il suo emendamento 42.

La Commissione approva, infine, l'emendamento Bracco 43.

Prima di passare alle deliberazioni di voto finali, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente — relativamente al punto 15) della proposta di parere depositata e come già annunciato — la inopportunità, in assenza di specifici precedenti, di conferire carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto ministeriale di riparto del Fondo per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, atteso che, in tal modo, l'attività consultiva del Parlamento finirebbe per avere non tanto una funzione di controllo e di indirizzo quanto, piuttosto, per configurare una forma di codecisione rispetto ad una attività di natura essenzialmente amministrativa.

Da un punto di vista sostanziale, inoltre, si può rilevare che in presenza di distinti e non conformi pareri espressi dalle competenti Commissioni delle due Camere, il Governo potrebbe comunque trovarsi nella impossibilità di adeguarsi alle indicazioni espresse in sede parlamentare, peraltro su specifiche destinazioni finanziarie.

Alla luce di tali considerazioni propone, pertanto, di espungere in sede di riformulazione la previsione della natura vincolante del parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto ministeriale di cui all'articolo 7.

Rileva, inoltre, l'opportunità di un chiarimento sulla natura degli enti di ricerca a cui si applica il provvedimento del Governo, potendo quest'ultimo estendersi anche agli enti formalmente privati che ricevono finanziamenti pubblici. Propone, a tal proposito, di chiarire nel parere che gli enti finanziati a cui fa riferimento l'articolo 1, comma 4, sono enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, in modo che risulti chiaro che il finanziamento pubblico deve essere destinato al funzionamento dell'ente di ricerca in questione: il medesimo chiarimento dovrebbe essere inserito anche all'articolo 6.

Aggiunge, infine, la necessità di precisare all'articolo 1, comma 2, che il PNR è predisposto, non solo con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca, ma anche tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali.

La Commissione consente.

Dopo dichiarazioni di voto contrario sul parere nel suo complesso dei senatori Renzo GUBERT, Michele BONATESTA e Giuseppe MAGGIORE, la Commissione approva il parere, come risulta dalle deliberazioni effettuate (vedi allegato).

Restano così precluse le proposte di parere alternativo Frattini, Gubert e Bonatesta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il deputato Valter BIELLI fa presente che nel parere reso dalla Commissione sullo schema di decreto recante trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali non è stata tenuta in considerazione la deliberazione della Commissione su un proprio emendamento in materia di catasto. Chiede, pertanto, di conoscere il motivo per cui non si è provveduto a trasmettere al Governo una formale correzione del parere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che è stata da lui inviata una lettera al ministro Bassanini, invitandolo a tener conto dell'errore in sede di decreto correttivo. Non si è proceduti ad una formale correzione del parere in quanto tale atto sarebbe stato tardivo rispetto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che è intervenuta — come è a tutti i componenti della Commissione noto — a poche ore di distanza dall'espressione del parere. Rassicura l'onorevole Bielli che rinnoverà la segnalazione al Governo.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 15,20.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

premesso che:

il Governo è stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad adottare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi per « riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso »;

l'articolo 18, comma 1, della legge n. 59 del 1997 ha individuato i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega di cui al predetto articolo 11, comma 1, lettera d);

in attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, della stessa legge, il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso alle Camere in data 31 luglio 1997 una relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca;

in sede di esame parlamentare di tale relazione, la VII Commissione permanente della Camera dei Deputati ha approvato il 18 febbraio di quest'anno una risoluzione che, riconoscendo l'importanza di una visione unitaria, che consi-

deri il settore della ricerca come sistema globale integrato, impegna il Governo su ventiquattro punti qualificanti;

lo schema di decreto legislativo in esame costituisce una prima attuazione della delega contenuta all'articolo 18, comma 1, e specificamente attua il disposto delle lettere a), d), e) e f) della legge n. 59 del 1997;

tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati in data 21 aprile 1998;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

formulando i seguenti indirizzi:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, occorre aggiungere le seguenti parole al termine del comma: « anche individuando le macroaree alle quali destinare i finanziamenti. »;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 2, occorre chiarire che le previsioni di finanziamento contenute nel PNR non possono pregiudicare i finanziamenti propri dell'attività istituzionale degli organismi scientifici a cui è riconosciuta autonomia costituzionalmente garantita;

3) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole « predette amministrazioni » occorre aggiungere le seguenti: « nonché delle Università e degli enti di ricerca ». Appare, inoltre, opportuno aggiungere sempre al comma 2 dell'articolo 1, dopo le

espressioni « anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca », le seguenti parole « tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali »;

4) con riferimento all'articolo 1, comma 4, occorre chiarire che tra le pubbliche amministrazioni non sono comprese le Università degli Studi. Per quanto concerne gli enti di ricerca occorre specificare che le attività di monitoraggio e di valutazione devono essere effettuate nel rispetto delle garanzie di autonomia scientifica previste dalla legge. Appare opportuno precisare che gli enti finanziati di cui all'articolo 1, comma 4, sono anche gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, a prescindere dalla loro natura giuridica: appare, inoltre, opportuna la medesima specificazione anche all'articolo 6;

5) all'articolo 2, comma 2, occorre aggiungere il seguente comma 2-bis: « Vengono altresì valutate le proposte pervenute dal Consiglio scientifico nazionale (CSN), dalle Università ed enti di ricerca. »;

6) all'articolo 2, comma 3, è opportuno specificare meglio strutture e funzionamento degli organismi di supporto tecnico, sostituendo l'intero comma con il seguente:

« 3. La Commissione permanente per la Ricerca si avvale di una Segreteria tecnica istituita presso il MURST, previo decreto di modifica del regolamento di organizzazione di detto Ministero, che preciserà anche le modalità per l'utilizzo di personale comandato da altre Amministrazioni od Enti nonché i limiti numerici nel ricorso a personale con contratto a tempo determinato. La Commissione acquisisce ai fini delle attività di cui al comma 2 il parere motivato del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 e dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia di cui al successivo articolo 4. Possono inviare pareri e proposte alla Commissione

anche enti o organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti ad amministrazioni dello Stato »;

7) all'articolo 3, comma 1, pare opportuno specificare che, come ovvio, la nomina da parte del Presidente del Consiglio deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Occorre inoltre assicurare all'interno del Comitato, per le componenti universitaria e di ricerca, la presenza pluralistica delle diverse aree disciplinari;

8) all'articolo 3, comma 2, appare opportuno chiarire che le indennità spettanti ai membri del Comitato gravano sulla dotazione finanziaria ordinaria del MURST. Appare altresì opportuno inserire il medesimo chiarimento anche all'articolo 5, comma 4;

9) con riferimento alla composizione dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST), prevista dall'articolo 4, occorre specificare e determinare il ruolo, in posizione primaria, e comunque maggioritaria, della comunità scientifica, sia nella componente universitaria che dei ricercatori degli enti di ricerca, della quale deve essere assicurata l'elezione diretta;

10) la Commissione ritiene che occorre prevedere, all'articolo 4, in luogo di un'unica Assemblea articolata in consigli, l'istituzione di Consigli Scientifici Nazionali quali organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale operante nelle università, negli enti pubblici e privati di ricerca, nelle attività produttive e di servizi. Occorre, inoltre, prevedere che i Consigli, riuniti in seduta plenaria ed integrati con rappresentanti designati dalle pubbliche amministrazioni e dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti e autonomi costituiscano l'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, cui è demandato l'esame di problemi a carattere generale;

11) relativamente all'articolo 4, comma 2, si richiede che i regolamenti vengano adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

12) quanto ai compiti dell'Assemblea, di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del decreto sembrano assegnare alla Commissione un ruolo poco incisivo; pare più efficace sostituire la lettera a) del comma con la seguente:

« a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR e si pronunciano sulla congruenza fra PNR e piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca, formulando in particolare proposte e pareri sul contributo che i Programmi dei singoli operatori apportano al Programma Nazionale di Ricerca »;

13) quanto al Comitato di valutazione della ricerca (CVR), previsto dall'articolo 5, sembrerebbe preferibile, in virtù della risoluzione parlamentare approvata il 18 febbraio scorso, la denominazione di « Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) », in modo che risulti più chiaro che tale organismo non ha compiti operativi, di valutazione diretta, bensì solo di indirizzo. Sarebbe parimenti da puntualizzare che il Comitato determina criteri tecnico valutativi cui le strutture preposte alla valutazione della ricerca, presenti nelle diverse istituzioni, devono attenersi;

14) sempre con riferimento all'articolo 5, appare opportuno specificare meglio i requisiti richiesti in capo ai membri del comitato, al fine di garantirne al massimo la qualificazione specifica per il compito da svolgere, anche tenendo conto delle diverse competenze metodologiche e disciplinari. Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) determina i criteri generali per promuovere la valutazione nel rispetto della pluralità degli orientamenti metodologici nei diversi settori disciplinari e tematici;

15) all'articolo 5, comma 5, deve essere previsto che il Ministro dell'Università cura la pubblicazione dei rapporti e delle relazioni del Comitato;

16) si propone di sostituire l'articolo 5, comma 6, con il seguente:

« 6. Le competenze del Comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. — possibile, limitatamente a specifici adempimenti strumentali relativi al suo funzionamento, il ricorso a soggetti esterni prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi »;

17) con riferimento all'articolo 6, comma 1, la Commissione osserva che nell'ambito degli enti individuati dalla norma medesima vi sono molti enti vigilati da ministeri di settore o anche dalla Presidenza del Consiglio svolgenti funzioni strumentali dello Stato nei diversi settori oltre ai compiti propriamente di ricerca scientifica. In tali casi restano ovviamente ferme le attribuzioni spettanti a dette amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti medesimi. Tale rilievo vale per tutti gli enti che presentano tali caratteristiche e non solo per l'ENEA. Quanto previsto dal Governo per tale ente deve essere esteso a tutti gli enti che presentano le stesse caratteristiche;

18) quanto alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, la Commissione condivide l'esigenza di uniformare gli atti di preposizione alla titolarità dell'organo di presidenza degli enti di ricerca, ricorrendo in via generale al D.P.C.M. Si intende che restano comunque ferme le procedure di designazione previste dagli ordinamenti dei diversi enti, con particolare riferimento ai casi in cui la designazione avviene da parte della comunità scientifica interna. La Commissione ritiene inoltre che laddove, ai sensi della vigente normativa, la preposizione alla titolarità dell'organo di presidenza dell'ente di ricerca rientri nella prevalente responsabilità governativa, la proposta del Governo vada sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

19) con riferimento all'articolo 6, comma 3, valuti il Governo, caso per caso, l'opportunità di trasferire alle amministrazioni dello Stato di riferimento la competenza ad approvare i piani o pro-



grammi degli enti di ricerca di cui al comma 1 dello stesso articolo. Come sopra detto, la definizione di enti di ricerca contenuta all'articolo 6, comma 1, è assai ampia e il combinato disposto dei commi 1 e 3 determinerebbe una generalizzazione del meccanismo di approvazione dei programmi dei singoli enti che potrebbe risultare non sempre giustificato: in casi specifici l'approvazione da parte del CIPE o di altro organo di governo potrebbe risultare utile e necessaria; si pensi al Programma statistico nazionale adottato dall'ISTAT, per il quale sussistono serie ed obiettive ragioni a mantenere la procedura vigente. In ogni caso per l'ISTAT ed il sistema statistico nazionale occorre tenere ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

20) la Commissione ritiene opportuno estendere a trenta giorni il termine perentorio previsto per l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato agli enti di ricerca finanziati dal MURST;

21) pare opportuno che l'articolo 7, comma 4, sia integrato laddove novella

l'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 9 maggio 1989, n. 168, inserendo l'espressione «ricerca libera nelle Università». Occorre infatti che la razionalizzazione della ricerca, con un ruolo rilevante svolto dall'Esecutivo, venga accompagnata da una espressa tutela dell'autonomia universitaria, secondo quanto espresso dall'articolo 33, commi 1 e 6, e dall'articolo 9, comma 1, della Costituzione;

22) deve infine essere chiarito che il sistema del decreto legislativo non viene a toccare i canali di finanziamento della ricerca di base svolta dalle Università. Devono essere altresì assicurati canali di finanziamento alla libera attività di ricerca svolta dai ricercatori degli enti di ricerca. Resta ferma l'autonomia degli enti nella destinazione della loro dotazione ai propri fini istituzionali;

23) appare opportuno prevedere un rapporto annuale del Ministro sulla ricerca scientifica da sottoporre all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari, in modo che ogni anno anche il Parlamento sia interessato ad affrontare i temi della ricerca scientifica e del suo sviluppo.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

### PROPOSTE DI PARERE ALTERNATIVO

#### PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

Lo schema di decreto per il riordino del sistema della ricerca si richiama, come punto qualificante, agli articoli 17 e 18 della legge 59/97, il cui obiettivo è quello di raggiungere una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso una maggiore spinta al decentramento amministrativo e gestionale. Viceversa, nello schema di decreto in esame non c'è traccia di decentramento, quanto piuttosto di accentramento decisionale, esecutivo e di controllo del MURST, in una visione centralistica che con la costituzione di un'architettura a « sistema » piuttosto che a « rete ». Il decreto prevede infatti la creazione di una pleora di organismi e commissioni i cui ruoli non sono ben identificabili e la cui funzione è puramente consultiva. La comunità scientifica, così come le forze sociali e il mondo della produzione, non hanno alcun potere programmatico.

Non risulta inoltre chiaro il ruolo effettivo della Presidenza del Consiglio che, anziché porsi come « cervello di sistema », sembra avere solo una funzione di copertura per competenze di coordinamento che fanno capo al MURST, unico organo non solo programmatore ma anche esecutore. Questo ministero, la cui organizzazione non ha ancora avuto luogo, fino ad ora non ha peraltro dimostrato adeguate capacità di organizzazione e coordinamento.

Altro punto negativo che emerge dallo schema di decreto è il fatto che il termine

tecnologia, di norma strettamente collegato a quello della ricerca, è di fatto assente. Inoltre il coordinamento tra livello decisionale accentrato (MURST) e altri soggetti interessati non è per niente chiaro: la partecipazione degli altri ministeri con competenze in materia di ricerca non è precisata. La sede del CIPE, infatti, non può in nessun caso supplire a queste carenze.

Molto grave appare la mancanza di un qualsiasi raccordo tra gli organi decisionali governativi e il Parlamento.

Si riscontra infine la totale assenza di raccordo tra lo schema di decreto in esame e le agevolazioni fiscali per le imprese — a nostro avviso insufficienti e mal formulate — previste dalla legge finanziaria. Ciò non faciliterà certo quell'integrazione tra investimenti pubblici e privati che sta alla base del tanto sbandierato principio di sussidiarietà.

Frattini.

#### PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

Premesso che:

1. Lo schema di decreto legislativo attua in parte la delega legislativa per « riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso » (articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n.59) e che

all'articolo 18, comma 1, della medesima legge di delega sono previsti i criteri di esercizio della delega stessa;

2. che in attuazione del criterio di individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale per la ricerca è stata individuata tale sede nell'autorità politica di Governo (articolo 1) che determina non solo le risorse finanziarie da attivare, ma anche indirizzi e priorità strategiche nonché la garanzia di coordinamento con le altre politiche nazionali, come se tutta la ricerca avesse bisogno di indirizzi e di scelte di priorità di interventi da parte dell'istituzione politica;

3. che tale direzione politica di tutta la ricerca, e non solo di quella sua parte strettamente relata a fini applicativi di diretto interesse della collettività, rappresenta una grave menomazione della libertà e dell'autonomia della ricerca stessa e assume che la comunità scientifica non sia in grado di autoregolare l'uso delle risorse in rapporto primario alle esigenze conoscitive; così come emergenti dalla dinamica del lavoro scientifico, assicurando la più ampia libertà e autonomia di ricerca;

4. che l'autorità governativa non solo si riserva di stabilire indirizzi e priorità per tutta la ricerca scientifica e tecnologica, ma addirittura si riserva di definire, sempre per tutta la ricerca, un « Programma nazionale per la ricerca » (articolo 1, comma 2), che contiene non solo gli obiettivi generali, ma anche « le modalità di attuazione degli interventi », comprese le risorse destinate a ciascuno di essi, prevedendo che non solo gli enti strumentali di ricerca, ma tutti genericamente gli enti di ricerca e le università concorrano alla realizzazione di tali interventi, configurando con ciò una lesione grave sia dell'autonomia universitaria, garantita dalla Costituzione ad ogni singola università, non più ritenuta in grado di definire essa stessa la propria politica della ricerca sulla base della dotazione di risorse, sia dell'autonomia delle amministrazioni pub-

bliche (per es. Regioni e Province Autonome) con competenze nel settore della ricerca;

5. che, in altre parole, lo schema di decreto applica a tutta la ricerca un sistema di governo che forse in parte risulta appropriato solo per quegli « specifici interventi di particolare rilevanza strategica » contenuti nel Programma nazionale per la ricerca e destinatari di ulteriori risorse speciali, previste all'articolo 1, comma 3 dello schema;

6. che quanto sopra evidenziato è ulteriormente aggravato da quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1, che vincola, contro ogni rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita, l'esercizio delle competenze in materia di ricerca scientifica quelle amministrazioni pubbliche che ne godono prevedendo che i loro piani e programmi di ricerca siano in parte strumentali e comunque coerenti con il Programma Nazionale definito da una parte dei ministri (CIPE); va segnalata al riguardo non solo la lesione di autonomia degli enti pubblici territoriali con competenze al riguardo, ma anche degli enti di ricerca non strumentali, tra i quali in primis il CNR, strumenti istituzionali della comunità scientifica;

7. che la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 1 costituisce un'indebita ingerenza nell'autonomia universitaria, in quanto obbliga tutte le università, comprese quelle non statali, a dare conto allo Stato di tutte le risorse finanziarie impiegate e da impiegare nella ricerca, indipendentemente dalla loro fonte;

8. che all'articolo 2 la violazione dell'autonomia nell'esercizio delle competenze in materia di ricerca, in particolare alle lettere c) e d) del comma 1, diventa palese e precisa, prevedendo che dei ministri (il CIPE) emanino direttive per il coordinamento dei piani e dei programmi di ricerca per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle autonome, ed esaminino i loro stanziamenti per la ricerca;

9. che all'articolo 2, comma 2, si prevede non solo che la Commissione permanente per la ricerca, organo tecnico di ausilio per la formazione del Programma nazionale e per l'emanazione delle direttive di competenza del CIPE, sia di esclusiva nomina politica da parte del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, ma che essa possa operare solo su proposta del Ministro stesso, come se il Ministro temesse che l'operato di questa Commissione, di sua nomina, possa non essere completamente controllato se avesse anche la libertà di proposta!

10. che all'articolo 3, sempre il su richiamato Ministro si riserva di proporre la nomina anche dei componenti di un Comitato di esperti, scelti non solo tra esperti, ma anche tra i rappresentanti delle parti sociali (senza definire di quali parti sociali si tratti!) per consulenza e studio, individuale e collettivo, inerenti la politica e lo stato della ricerca, con ciò ulteriormente confermando la politicizzazione degli stessi organi di consulenza;

11. che all'articolo 4 la prevista Assemblea della Scienza e della Tecnologia, organismo pletorico di consulenza dei politici nel quale la comunità scientifica è solo una delle tante componenti, accanto a quelle del mondo economico, delle pubbliche amministrazioni e di non meglio precisate « parti sociali » (forse si dà per scontato che le parti sociali siano per antonomasia sindacati dei lavoratori dipendenti); che gli stessi Consigli scientifici nei quali l'Assemblea si articola, hanno evidentemente la medesima composizione; che con ciò viene vanificato l'autogoverno da parte della comunità scientifica della ricerca di base e della ricerca applicata non finalizzata se non alla libera costruzione dei saperi scientifici e tecnologici; che l'interpretazione del coinvolgimento del mondo sociale interessato alla ricerca previsto nella legge di delega è stato interpretato come assoggettamento della ricerca, di tutta la ricerca, ad interessi economici, politici, burocratici, neppure distinguendo diversi compiti che possono e debbono avere la comunità scientifica

(articolata per le diverse aree disciplinari) e i rappresentanti di tali interessi e riservando sempre all'autorità politica le decisioni;

12. che all'articolo 5 si prevede l'istituzione di un Comitato di Valutazione della Ricerca, anch'esso di nomina politica, che per la sua composizione numerica può vedere intere ampie aree disciplinari rappresentate da un solo esperto, il quale assume quindi un ruolo spropositato o addirittura intere aree disciplinari non rappresentate, dato che esse sono in numero senz'altro superiore a sette ed essendo ciò tanto più rilevante in quanto i criteri valutativi vanno calibrati sulla specificità dell'area disciplinare; che a tale Comitato sono attribuite funzioni determinanti, quali la predisposizione di criteri di valutazione e la partecipazione a effettive valutazioni (al comma 3), per gli sviluppi scientifici di interi settori di ricerca, senza la garanzia della competenza disciplinare e dell'indipendenza rispetto al potere politico;

13. che all'articolo 6, comma 2, è riservata alla proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica la nomina dei presidenti di tutti gli enti di ricerca considerati nello schema di decreto, stabilendo norme di durata e rinnovabilità per gli attuali presidenti aventi carattere retroattivo, con evidente lesione delle norme istitutive di tali enti, centralizzando e politicizzando un potere di proposta che non solo emargina i responsabili di amministrazioni pubbliche per le quali l'ente ha un carattere strumentale, ma anche di tutti gli altri anche a carattere non strumentale e di rilievo scientifico notevole per tutto il sistema di ricerca;

14. che sempre al suddetto articolo 6, al comma 4 si prevede l'autorizzazione agli enti di ricerca e alle università di diffondere i risultati delle attività di studio e di ricerca, individuando anche la tipologia dei destinatari di tale diffusione, evidentemente presupponendo che il mondo della cultura e della ricerca non sia libero

nel divulgare i propri risultati, fermi restando i vincoli della legge sulla privacy; che ciò rivela un atteggiamento tanto più grave quanto più riguarda università, comprese le università non statali, ed enti di ricerca non strumentali;

15. che all'articolo 7, ad esclusione dell'INFN, vengono centralizzati al MURST tutti i finanziamenti alla ricerca, esautorando in particolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche che esprime l'autogoverno della comunità scientifica, articolata nelle varie aree disciplinari;

16. che al comma 4 dell'articolo 7 si prevede che il Ministero verifichi la coerenza tra Programma Nazionale e piani e programmi di tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti da esso vigilati, interferendo non solo nell'autonomia degli enti e delle amministrazioni, ma anche nell'attività di vigilanza di queste sui primi;

17. che in definitiva lo schema di decreto risulta compromettere il futuro della ricerca non finalizzata a scopi definiti politicamente, ricerca non finalizzata a scopi politicamente definiti che peraltro è il tipo di ricerca più importante per la crescita del patrimonio culturale dell'uomo e delle collettività nelle quali egli vive e che non trova l'ambiente più adatto se non può svolgersi nella più ampia libertà del ricercatore e della comunità scientifica, nazionale e non, con la quale egli interagisce,

la Commissione Parlamentare per l'attuazione della riforma amministrativa invita il Governo a ritirare lo schema di decreto ovvero a precisarne l'applicabilità solo alla ricerca finalizzata a scopi politicamente definiti, che non può che essere un settore accessorio e secondario degli investimenti pubblici per la ricerca scientifica e tecnologica, ed esprime, pertanto,

#### PARERE CONTRARIO

allo schema di decreto.

Gubert.

#### PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

La legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 11, comma 1, lettera d), delega il Governo ad adottare entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi per « riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso ».

La delega viene esplicitata dal successivo articolo 18 della stessa legge, in cui si pongono i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi.

Lo schema di decreto in titolo rappresenta la prima attuazione della delega conferita al Governo in materia di ricerca scientifica, il provvedimento persegue quindi l'obiettivo di stabilire un impianto generale rimandando a successivi decreti legislativi aspetti rilevanti e più specifici della riforma e del riordino degli enti operanti nel settore. In merito agli obiettivi fissati dall'articolo 18 della legge delega summenzionata si fa rilevare che lo schema di decreto in esame non risponde adeguatamente agli obiettivi prefissati dalle seguenti lettere dello stesso articolo:

a) individuare una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca;

d) prevedere organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca;

e) riordinare gli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmare e coordinare i flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca.

In merito ai punti a), d), si osserva che il provvedimento propone una impostazione di carattere verticistico e politico della ricerca scientifica, escludendo qualsiasi coinvolgimento a livello programmatico sia del mondo scientifico rappresen-

tato dall'Università e dagli Enti di ricerca sia di quello della produzione di servizi.

In particolare si crea un enorme confusione a livello decisionale in quanto non esiste alcun collegamento logico e operativo tra le varie strutture previste CPR, CEPR, CVK, AST, CNS.

Non è peraltro condivisibile la scelta di affidare al solo Ministro il controllo, anche nella fase esecutiva, della ricerca in quanto è il Ministro che, con propri decreti decide quale sarà il bilancio annuale di ciascun Ente di ricerca.

Attraverso questa procedura la ricerca italiana avrà la sua legittimazione dal potere politico e si baserà sulla burocrazia dei Ministeri.

La Commissione esprime perplessità in merito alla proposta formulata al comma 2 dell'articolo 2 di affidare al MURST il coordinamento a livello governativo dell'esercizio delle funzioni che sono attribuite al CIPE, articolo 2, comma 1. Tale ottica appare infatti riduttiva, sarebbe pertanto opportuno prevedere un coordinamento con la partecipazione di tutti i Ministri. Conseguentemente si ritiene opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 1 affinché il Piano Nazionale della ricerca non nasca esclusivamente sulla base « degli indirizzi del Governo, dei piani e programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle suddette amministrazioni ». Tale impostazione esclude l'autonomia della ricerca e dei ricercatori che di fatto non avranno la possibilità di esprimersi in merito agli indirizzi adottati dal Governo.

Resta aperto anche il problema della valutazione in quanto il Comitato creato dal Ministro ha solo compiti scientifici di sperimentazione di nuove metodologie e non compiti operativi per cui le ricerche inutili e i finanziamenti di facciata continueranno a gravare sul bilancio pubblico. È invece estremamente urgente fornire al paese elementi di valutazione almeno sulle ricerche effettuate con i finanziamenti pubblici.

In merito al punto e) si osserva che per quanto attiene il nuovo assetto del sistema

consultivo di programmazione strategica prospettato nello schema di decreto l'accentramento di funzioni presso il MURST svilisce l'importanza dell'attività svolta dal CNR, tramite i suoi attuali Comitati e trasferisce le funzioni presso una sede meramente burocratica.

La Commissione ritenendo che le valutazioni concernenti la politica e lo stato della ricerca nazionale, di cui al comma 3 dell'articolo 3, debbano essere espresse dai singoli Enti, mentre quelle di carattere internazionale debbano essere affidate ad un organismo estero (come l'OCSE), propone di cassare l'articolo 3 che prevede l'istituzione di un Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), anche in considerazione del fatto che il ruolo svolto da tale Comitato risulta riduttivo dal momento che non si conferisce carattere primario all'esercizio della funzione collegiale.

Per quanto riguarda il settore pubblico della ricerca sembra opportuno prevedere in un breve periodo un incremento alla valorizzazione della ricerca a livello universitario, in particolare attraverso la promozione di meccanismi che liberino le Università dai pesanti vincoli di ordine burocratico che a tutt'oggi ne limitano lo sviluppo, problematiche che il provvedimento in titolo trascura del tutto.

Appare necessario quindi adottare una normativa che nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 33, commi 1 e 6, dall'articolo 9, commi 1, della Costituzione tuteli l'autonomia universitaria in quanto finalizzata alla promozione della ricerca, nonché il carattere rappresentativo degli organi volto a realizzare il necessario collegamento tra autonomia e autogoverno.

Per quanto riguarda il settore privato, che nella realtà italiana insieme all'Università rappresenta la parte più rilevante del sistema Ricerca e Innovazione, sembra del tutto miope adottare una politica economica basata sulla sola incidenza della leva fiscale, finalizzata ad incentivare le imprese a spendere di più nella ricerca e nell'innovazione, in quanto tale prospettiva non può essere la soluzione

globale del problema se non inserita in un concreto programma di sviluppo nazionale.

Non si affronta infatti il problema della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico che sembra essere considerato solo un problema operativo in quanto a livello programmatico della ricerca neppure se ne parla.

In merito al punto f) si osserva che la gestione dei Fondi prospettata nel decreto non risolve il problema principale legato all'individuazione degli interventi nei settori dove la ricerca stessa è una risorsa.

La Commissione ritiene opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 7 nel modo seguente: «2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra gli Enti interessati con apposita tabella contenuta nella legge finanziaria, ivi incluse le indicazioni relative ai due anni successivi».

Appare infatti necessario ai fini della programmazione e di un proficuo svolgi-

mento dell'attività di ricerca che gli Enti sappiano quali siano le reali disponibilità di bilancio di cui potranno usufruire e che il Parlamento possa esprimersi in merito.

Si ritiene altresì troppo restrittivo il termine perentorio di 20 giorni previsto per l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato agli Enti di ricerca finanziati dal MURST. Sembra evidente la volontà di introdurre una ricerca privilegiata costituita dai cosiddetti «interventi di particolare rilevanza strategica» finanziati ad hoc su un «Fondo integrativo speciale» gestito dal Ministro competente, che in una ricerca specializzata come è quella prospettata dal decreto potrebbe diventare difficilmente controllabile e sottrarre quindi risorse alla ricerca ufficiale.

Bonatesta.